

## TRIBUNALE DI MACERATA

## ORDINANZA DI SCIOGLIMENTO RISERVA

nel giudizio iscritto al n. r.g. /2019

S.R.L. A SOCIO UNICO IN LIQUIDAZIONE / UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.

Il G.I. dr. L. Reale, in scioglimento della riserva sull'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo ex art. 615 c.p.c.;

rilevato che l'opponente ha dedotto:

- l'inidoneità del mutuo n. . rep. e n. racc. stipulato tra le parti in data 20.12.2007 a costituire titolo esecutivo ex art. 474 comma II c.p.c., difettando il requisito della *traditio* (*rectius*: la nullità per mancanza di causa del medesimo stante il dedotto mancato perfezionamento per mancata consegna delle somme mutate): in altre parole, al momento della stipula dell'atto non vi è stata alcuna erogazione sul conto corrente n. /10. né di conseguenza alcuna contestuale costituzione a titolo di deposito cauzionale infruttifero, contrariamente a quanto pattuito (*Art. 1: Importo e disciplina del mutuo – Modalità di erogazione: ...Detta somma viene erogata mediante accredito sul conto corrente n. /10: intrattenuto presso la Filiale di Macerata della "Banca" medesima...Il "Mutuatario" dichiara di ricevere dalla "Banca" la predetta somma mutuata rilasciandone ampia quietanza con il presente atto. Il "Mutuatario" riconsegna alla "Banca" la suddetta somma mutuata (...) costituendola in un conto intestato al "Mutuatario" stesso, aperto allo scopo presso la Banca medesima quale deposito cauzionale infruttifero, nel quale rimarrà vincolata sino a quando siano state prodotte dalla Banca prove documentali in ordine all'avveramento delle seguenti condizioni... Allorquando si saranno verificati gli adempimenti e le condizioni temporali di cui sopra, la "Banca" viene fin da ora autorizzata dal "Mutuatario" ad accreditare sul conto corrente numero /10. (...) la somma come sopra depositata);*

- la natura simulata del finanziamento, stipulato al solo fine di consolidare precedenti esposizioni chirografarie della società poi fallita S.p.A. ed in subordine la nullità del medesimo per illiceità e/o per assenza di causa meritevole di tutela ex art. 1322 c.c.;

- la violazione del limite di finanziabilità dell'80% del valore degli immobili ipotecati (pari a € 10.597.000,00\*80%= € 8.477.600), stante l'ulteriore presenza di finanziamenti pregressi e contestuali;

-l'usurarietà e l'indeterminatezza del finanziamento, per inesatta indicazione del TAE, nonché l'illegittimità della capitalizzazione composta derivante dal meccanismo di ammortamento alla francese;

osserva:

fondata la contestazione sull'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata in forza del dedotto carattere condizionato del contratto di mutuo costituente il titolo esecutivo azionato; pur non ignorandosi il principio costantemente espresso anche in sede di legittimità, a mente del quale "il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi come equipollente della *traditio*, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo (cfr. Cass. n. 17194 del 2015), va rilevato che nel caso di specie ciò non è avvenuto al momento della stipula del contratto.

Non risulta infatti dall'estratto di conto corrente del trimestre settembre-dicembre



2007 prodotto dall'opponente né l'accredito dalla Banca al cliente, né la successiva costituzione del deposito cauzionale infruttifero (cfr. doc. n. 2 di parte opponente); l'accredito sul conto corrente indicato nel contratto è avvenuto soltanto in epoca successiva al contratto detto, in data 2.4.2008, (v. doc. n.3), distanza quindi di oltre tre mesi dalla stipula notarile.

Tale elemento da solo basta per la pronuncia della richiesta sospensione del titolo esecutivo.

PQM  
in accoglimento della istanza dell'opponente srl , SOSPENDE  
l'efficacia esecutiva del precetto azionato dalla spa Unione di Banche italiane notificato  
il 3.10.19 per la somma di euro 1.094.679,37, oltre accessori e spese

RIMETTE al merito la regolamentazione delle spese.

Macerata, 8 settembre 2020

Il Giudice  
dr. Luigi Reale

AVV. ALESSIO ORSINI

